



INDICAZIONI GENERALI IN MATERIA DI CANDIDATURA DEI SINDACI DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 20 MILA ABITANTI

FONTI NORMATIVE

T.U. Elezione Camera Deputati – D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 7 (T.U. 361)

T.U. Elezione Senato della Repubblica – D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 5

T.U. Ordinamento enti locali – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 53,62, 141 (TUEL)

Legge 30 aprile 1999, n. 120 – Disposizioni per l'elezione degli organi degli enti locali, art. 8

Legge 14 settembre 2011 n. 148 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, art. 13

Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.

REGOLE GENERALI PER LA CANDIDATURA A PARLAMENTARE

1. INELEGGIBILITA'

I Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti non sono eleggibili alle cariche di Deputato e Senatore (T.U. 361e 533).

CAUSE ESIMENTI

Caso di scioglimento naturale delle Camere alla scadenza del quinquennio ordinario.

La causa di ineleggibilità non ha effetto se le funzioni esercitate dal Sindaco sono cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Parlamento.¹

Per cessazione dalle funzioni s'intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito, preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni (T.U. 361, art. 7).

In ogni caso, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta la decadenza dalla carica di sindaco.

Caso di scioglimento anticipato delle Camere

Nell'ipotesi di scioglimento delle Camere anticipato di oltre 120 giorni rispetto alla scadenza quinquennale, la causa di ineleggibilità fra la carica di Sindaco e quella di Deputato e Senatore non ha effetto se la funzione cessa entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento delle Camere nella Gazzetta Ufficiale (T.U. 361, art. 7, ultimo comma).²

2. INCOMPATIBILITA'

La carica di Sindaco di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti è incompatibile con le cariche di deputato, senatore, parlamentare europeo nonché con le cariche di governo (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari di Stato e commissari straordinari del Governo).³ (art. 13, c. 3, DL n. 138/2011).

CAUSE ESIMENTI

Non esistendo una specifica disposizione normativa che provveda a sanare tale specifica situazione di incompatibilità, occorre riferirsi ai regolamenti delle Giunte delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché a quanto prescritto dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs. n. 267/2000).

Al fine di far venir meno il vizio insito nella situazione di incompatibilità individuata dal legislatore - consistente in via generale in un potenziale conflitto di interessi fra le cariche ricoperte - e considerata la disciplina contenuta nei regolamenti parlamentari, è indispensabile che il soggetto interessato, con congruo anticipo rispetto all'assunzione della nuova carica, cessi dall'effettivo esercizio delle funzioni di

¹ I cinque anni della legislatura sono calcolati a decorrere dalla data della prima riunione delle Camere (D.P.R. 361/1957, art. 7, sesto comma). La data di scadenza naturale della XVII Legislatura è, pertanto, il **15 marzo 2018** in quanto il DPR n. 226/2012 di convocazione dei comizi per le elezioni di Camera e Senato, ha fissato nel 15 marzo 2013 il giorno della prima riunione delle Camere. I sindaci interessati, pertanto, dovrebbero dimettersi entro il **14 settembre 2017**.

² La scadenza anticipata di 120 giorni cadrebbe il **15 novembre 2017**.

³ Limite, inizialmente fissato dal DL n. 138/2011 a 5.000 abitanti, così modificato dall' art. 1, comma 139, L. 7 aprile 2014, n. 56.

sindaco qualora opti per la carica di parlamentare. Successivamente, ne darà comunicazione alla Camera di appartenenza e al suo Presidente nei giorni successivi alla prima seduta.

Per effettiva cessazione delle funzioni si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 53 e 68 del TUEL. In particolare, l'art. 68 stabilisce che "... *le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche ...*".

Il procedimento di contestazione della causa di incompatibilità è disciplinato dagli articoli 69 e 70.

Si ritiene, pertanto, che in seguito all'applicazione secondo una tempistica congrua, sulla base di quanto suindicato e all'esito del procedimento di contestazione della causa d'incompatibilità secondo la procedura prevista, il soggetto decada dalla carica.

Rimane ferma la possibilità alternativa per il soggetto interessato di procedere ad un atto volontario di dimissioni.

REGOLE IN MATERIA DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

In via generale, la cessazione dalla carica di sindaco può avvenire per:

- dimissioni
- decadenza
- approvazione della mozione di sfiducia
- impedimento permanente
- rimozione
- decesso

Per quel che attiene le ipotesi di cessazione delle funzioni ai fini della candidatura del Sindaco alla carica di Parlamentare, si precisa quanto segue.

Dimissioni

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Divenute efficaci le dimissioni, il Sindaco cessa dalla carica e con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla contestuale nomina di un commissario ad acta e conseguentemente si ha la cessazione dalla carica dei consiglieri e la decadenza della giunta (TUEL, artt. 53, comma 3, e 141, commi 1 e 3).

Decadenza

In caso di decadenza, impedimento permanente, rimozione o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Lo scioglimento del Consiglio comunale per decadenza del Sindaco è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno (TUEL, art. 141, comma 1, lett. b/1).

REGOLE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI

La legge prevede che le elezioni dei Consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

Qualora il Consiglio comunale debba essere rinnovato per motivo diverso dalla scadenza naturale del mandato, le elezioni si svolgono nella stessa giornata domenicale suindicata se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, oppure si svolgono nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si verificano oltre il 24 febbraio.

Per condizioni che rendono necessario il rinnovo s'intende:

- nell'ipotesi di dimissioni del sindaco, che siano decorsi i 20 giorni prescritti affinché queste diventino efficaci ed irrevocabili e che intervenga il decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno che scioglie il Consiglio comunale e nomina il commissario ad acta;
- nelle altre ipotesi invece, ad esempio decadenza, deve intervenire il decreto di scioglimento dei Consigli comunali come suindicato, ma subentra il vicesindaco.

In ogni caso, in entrambe le ipotesi, il rinnovo amministrativo avverrà a seconda che il decreto intervenga prima della data del 24 febbraio, nell'anno in corso o, dopo questa data, l'anno successivo.

Infine, si ricorda che la Giunta delle elezioni verifica la regolarità della elezione di ciascun parlamentare e valuta se vi siano motivi di ineleggibilità o incompatibilità con il mandato parlamentare, riferendo in proposito all'Assemblea, che decide.

A seguito dell'accertamento dell'incompatibilità con il mandato parlamentare, la Giunta invita i parlamentari ad optare tra il mandato parlamentare e la carica elettorale incompatibile.

Tuttavia, si rileva che non esiste giurisprudenza in tal senso.



APPROFONDIMENTO SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'INCOMPATIBILITA' DI SINDACO E TITOLARE DI CARICA GOVERNATIVA

L'articolo 13, comma 3, del d.l. n. 138 del 2011, come convertito in l. n. 148/2011, dispone che le cariche di deputato, senatore, parlamentare europeo nonché le cariche di governo (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari di Stato e commissari straordinari del Governo), sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, **popolazione superiore a 15.000 abitanti.**

Per quanto riguarda le modalità più corrette, per l'effettiva cessazione delle funzioni, si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 53 e 68 del TUEL laddove espressamente si stabilisce che *"... le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la **decadenza** dalle predette cariche ..."*(art. 68). Gli articoli 69 e 70, poi, disciplinano il procedimento di contestazione della causa di incompatibilità.

In alternativa alla procedura dell'atto volontario di dimissioni, che comporta il commissariamento dell'ente, sussiste per l'amministratore interessato la possibilità di dare attuazione all'istituto della decadenza.

Tale procedura, disciplinata dall'articolo 69 del TUEL prevede, infatti, che qualora successivamente alla elezione si verifichi una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità.

Il consiglio, quindi, entro i dieci giorni successivi a tale scadenza accerta l'insussistenza e l'infondatezza delle cause ostative, accogliendo le osservazioni dell'interessato, ovvero contesta all'amministratore l'esistenza della condizione di incompatibilità notificandogli copia della deliberazione in tal senso adottata, unitamente all'invito a eliminare le cause di incompatibilità o a effettuare l'opzione tra una delle cariche non compatibili.

L'amministratore interessato ha ulteriori dieci giorni di tempo per eliminare le cause di incompatibilità o esprimere l'opzione per la carica che intende conservare. Il termine di dieci giorni decorre dalla notifica del provvedimento di contestazione. Decorso inutilmente tale termine, il consiglio delibera la decadenza dell'amministratore. La deliberazione di decadenza deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i successivi cinque giorni, a colui che è stato dichiarato decaduto.

In seguito alla dichiarazione formale di decadenza, si applica quanto disposto dall'articolo 53 del TUEL. Il comma 1 di tale articolo prevede che in caso di decadenza del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio; il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.